

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 612 del 7 ottobre 2020

Ordinanza 3 luglio 2019, n. 495 - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ED E3) - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis:

- sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati;
- è stata autorizzata l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di personale aggiuntivo da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e s.m.i., con la quale sono stati disposti e nel tempo aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e più precisamente.

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Ricordato altresì che, nel luglio 2019:

- fra tutte le domande di contributo pervenute entro i termini, vi era ancora la presenza di numerose istanze non istruite relative ad interventi di riparazione con miglioramento sismico di immobili, tipologia di progetti meno conosciuta dal personale tecnico in forza ai Comuni;
- molte istanze presentavano richieste di contributo molto elevate e *Computi Metrici Estimativi* conseguentemente molto complessi e spesso non ben dettagliati, l'analisi dei quali richiede competenze specifiche ed il dispendio di molto tempo e risorse;
- che il personale aggiuntivo, assunto a supporto degli *Uffici Tecnici Comunali* ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali nn. 32, 55, 75, 100, 271, 465 e 471, era impegnato, per buona parte, nell'approvazione delle quote di contributo inerenti i molti stati di avanzamento lavori presentati dai beneficiari degli interventi già in corso, anche al fine di non fermare i cantieri ritardando così la ricostruzione;
- che i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma avevano manifestato più volte la difficoltà nel proseguire con speditezza nelle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, stante l'abnorme carico di lavoro gravante sui pochi tecnici a disposizione.

Riconosciuto che l'analisi delle scelte progettuali degli edifici sopra indicati, per natura stessa dei fabbricati e delle opere da eseguire, richiedeva competenze specialistiche proprie di tecnici esperti, spesso non rinvenibili fra il personale tecnico a servizio dei Comuni;

Ricordato che, a fronte di esigenze simili, si era già concesso ai Comuni, con precedenti ordinanze nn. 96, 154 e 268 ed in precisi e limitati periodi di tempo, il ricorso ad incarichi esterni in favore di professionisti esperti, al fine di dirimere i progetti più complessi ed accelerare le istruttorie di ammissibilità ancora in corso.

Richiamata la propria precedente ordinanza 3 luglio 2019, n. 495 «*Ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3)*», con la quale si è stabilito di concedere ai Comuni un ulteriore periodo di tempo per reperire assistenza tecnica specialistica, da utilizzarsi in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulla ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., specie per quanto attiene all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea.

Ricordato che detta ordinanza 3 luglio 2019, n. 495 - fra l'altro -:

- fissava in € 350,00 (trecentocinquanta/00) il contributo forfetario ed omni-comprendivo per ogni istanza, utilizzabile dai Comuni che avessero necessitato del suddetto supporto tecnico-specialistico, utile all'incarico di eventuali consulenti esterni esperti, che collaborassero alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati;
- indicava, in allegato, quali fossero le regole che i Comuni interessati avrebbero dovuto seguire per effettuare l'incarico dei professionisti, per la richiesta e per l'ottenimento del contributo forfetario, nonché per la relativa rendicontazione della spesa al Commissario;
- fissava, nella data del 31 dicembre 2019, la scadenza perentoria entro la quale i singoli Sindaci avrebbero dovuto concludere la fase istruttoria delle succitate istanze di contributo, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano;
- fissava in complessivi € 46.200,00 (quarantaseimiladuecento/00) [n. 132 istruttorie max X € 350,00] la dotazione finanziaria dell'intervento;
- individuava la copertura finanziaria a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, capitolo 706, trasferiti sul conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia - Tesoreria di Milano.

Preso atto del fatto che, alla scadenza prescritta, si registrava la seguente situazione:

- i Sindaci dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giovanni del Dosso e Sermide e Felonica hanno effettuato la richiesta di accesso al contributo;
- i Sindaci dei Comuni di Quistello, San Giovanni del Dosso e Sermide e Felonica hanno poi comunicato di non aver più proceduto ad affidare alcun incarico esterno in relazione al contributo richiesto;
- il Sindaco del Comune di Poggio Rusco ha inviato una rendicontazione valida per la spesa sostenuta relativamente ad un incarico esterno affidato;
- il Sindaco del Comune di Moglia ha infine rendicontato spese sostenute per incarichi ritenuti non coerenti con le prescrizioni del bando e conseguentemente non ammesse al contributo.

Preso atto del fatto che, in forza delle succitate rendicontazioni, è stato possibile riconoscere solo il contributo in favore del Comune di Poggio Rusco, per complessivi € 2.100,00, relativi a n. 6 istante istruite entro i termini prescritti dal bando.

Dato atto del fatto che la spesa complessiva a valere sulla più volte citata ordinanza n. 495 ammonta pertanto a complessivi € 2.100,00.

Vista la propria precedente ordinanza 6 marzo 2020, n. 548 «Piano dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Aggiornamento» ed in particolare l'allegato 1 «Controlli su Ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate alla struttura commissariale - Integrazione all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 218», nel quale è menzionata anche l'ordinanza Commissariale n. 495, quale atto le cui operazioni sono soggette a verifiche ex-post, da attuarsi ad opera di personale indipendente della Struttura Commissariale su almeno il 15% della spesa.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere ad una ricognizione finale delle somme per come assegnate ed erogate, anche al fine di accertare le economie presenti e comunicare l'esito finale della specifica misura di sostegno allo Stato.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla ricognizione finale circa l'impiego fatto delle somme assegnate dal Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con propria precedente ordinanza 3 luglio 2019, n. 495 «Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3)»;

2. di approvare conseguentemente il contributo riconosciuto in favore del Comune di Poggio Rusco, pari a complessivi € 2.100,00, relativi alle n.6 istanze istruite dallo stesso entro i termini prescritti dal bando del 31 dicembre 2019, a parziale copertura delle spese sostenute per l'approvvigionamento di assistenza tecnica specialistica esterna all'Ente, da utilizzarsi in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulla più volte richiamata ordinanza n. 16 e s.m.i., specie per quanto fosse attinente all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea;

3. di confermare, facendola propria, l'istruttoria con esito negativo effettuata dal Soggetto Attuatore sulla rendicontazione finale presentata dal Comune di Moglia, a ciò espressamente delegato ai sensi del punto 5. della più volte citata Ordinanza n. 495, il quale ha rilevato irregolarità - confermate anche da uno specifico parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico Sisma 2012 - in tema di accertamenti preliminari non effettuati circa l'incompatibilità dei tecnici incaricati con l'incarico da assegnare - incompatibilità peraltro presente in almeno uno dei tre incarichi assegnati -, con conseguente esclusione ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo;

4. di confermare l'ammontare complessivo delle risorse assegnate ed erogate a tal titolo - pari a complessivi € 2.100,00 -, imputate a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012 e depositati nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presentava al momento della spesa la necessaria disponibilità di cassa (capitolo di spesa 706);

5. di accertare contestualmente un'economia pari a complessivi € 44.100,00, risorse che possono rientrare nelle disponibilità del Commissario delegato al fine di un loro prossimo impiego a vantaggio della ricostruzione;

6. di incaricare il Soggetto Attuatore di attuare le previste verifiche ex-post sugli interventi effettuati e pagati in tutto o in parte con contributi afferenti alle risorse assegnate al Commissario, così come prescritto dall'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», come aggiornata dalla successiva ordinanza 6 marzo 2020, n. 548, incaricando delle stesse personale indipendente della Struttura Commissariale e controllando a campione operazioni per almeno il 15% spesa;

7. che, qualora in sede di controllo ex-post, si registrassero revoche di contributi ovvero reintroiti di qualsivoglia genere, le somme restituite siano accreditate nella succitata contabilità speciale a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, capitolo 706;

8. di trasmettere il presente atto ai Comuni di Moglia e Poggio Rusco e di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana